



APPROFONDIMENTO BIOETICA

AUTODETERMINAZIONE ED INDISPONIBILITÀ DELLA VITA UMANA

di Franco Vitale

1. Il diritto alla vita

L'ordinamento giuridico tutela il bene: i beni dello Stato e delle persone consociate.

Il bene della persona che si pone in via prioritaria nella gerarchia della tutela è quello della vita.

Il diritto alla vita di ogni essere umano è il fondamento dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Costituzione Italiana): la vita è alla base di tali diritti.

La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo proclama: *"Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della propria persona"* (art. 3).

Si nota che il diritto alla vita si colloca innanzi a tutte le altre affermazioni sui diritti dell'umanità.

"La libertà personale è inviolabile", così stabilisce l'art. 13, primo comma, della nostra Costituzione, ma della libertà

è presupposto l'esistenza in vita; diversamente tale diritto non potrebbe essere esercitato ed altrettanto dicasi per gli altri diritti previsti nel titolo primo della parte prima della Carta costituzionale.

Il diritto alla libertà promana dal diritto alla vita e, nella unità della persona, si rivolge alla salvaguardia dello stesso diritto a vivere. Ciò si verifica se l'uso della libertà personale si diriga al bene della propria vita e di quella degli altri. *"Un uso individualistico della libertà ... distrugge la «casa comune», rende insostenibile la vita"*¹.

2) La personalità umana.

La persona è rilevante per l'ordine giuridico costituzionale in quanto centro di imputazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione quali

¹ Cfr. Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, *Libertà e Vita*, in *Sìallavitaweb*, rivista on-line del Movimento per la Vita Italiano, 2020, dicembre.

diritti inviolabili dell'uomo. I predetti diritti costituiscono il *"patrimonio irretrotrattabile della personalità umana appartenenti all'uomo come essere libero"*².

La tutela costituzionale della persona, pertanto, è irrevocabile e non può essere negata ad alcuno dei cittadini, i quali hanno pari dignità (art. 3 Cost.). Tale riconoscimento giuridico della persona umana deriva dalla considerazione che l'uomo per sua natura tende all'ordine ed alla società. Quest'ultima è determinata dall'uomo che agisce sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

3) L'indisponibilità della vita.

L'azione dell'uomo per la Polis, costituzionalmente garantita, in tanto può attuarsi in quanto venga difeso il diritto alla vita.

Il dato incontestabile è l'esistere, che consente l'agire.

Il bene della persona, che coincide con la persona stessa, è la sua vita.

Negare il diritto alla vita significa negare la persona, ed, ovviamente, negare il suo sviluppo, e, di seguito, le formazioni sociali, la comunità civile e lo Stato.

Della vita, quindi, non può disporre nessuno, né un altro soggetto, né lo

Stato, né lo stesso uomo della cui vita si tratta, salvo l'eroismo per l'altro e per la comunità.

La vita dell'uomo, di ogni uomo, è il bene, costituzionalmente garantito quale bene non disponibile.

La tesi dell'autodeterminazione dell'individuo, spinta al punto di chiedere la morte, si pone, peraltro, in contrasto con i principi di cui alla seconda parte dell'art. 2 Cost. in quanto viene ad ammettere il sottrarsi ai *"doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica, e sociale"*.

Sotto altro aspetto si osserva che l'indisponibilità del bene della vita è posta alla base dell'art. 579 del Codice penale.

La norma predetta condanna con la pena della reclusione l'omicidio del consenziente.

Si richiama l'art. 50 del Codice penale che esclude la punibilità di colui che *"lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporre"*.

Per il disposto dell'art. 579 cod. pen. l'autore del reato non si sottrae alla responsabilità penale perché il consenso a cagionare la morte gli è rilasciato per un diritto indisponibile.

Il diritto alla vita è indisponibile e, perciò, nell'omicidio del consenziente rimane ferma la punibilità, come è stato

² Cfr. Corte Costituzionale 13.2.1974 n. 33, in Foro Italiano, 1974, I, 1991 e in Giustizia Civile, 1974, II, 103.

ritenuto dalla dottrina penalistica ³.

In effetti nell'ordinamento giuridico italiano ha valenza costituzionale il diritto a vivere; non è dato il diritto a morire.

I diritti si pongono con riferimento al bene o ad un bene.

La vita dell'uomo è il bene; la morte non è che la negazione di tale bene.

La tutela costituzionale attiene alla vita umana, e non al fatto della sua cessazione.

L'esistere in vita è il valore primario ed intoccabile: determina il rapporto giuridico, unico necessitato, della persona con l'ordinamento, che permane sino alla fine del vivere.

In altre parole, il diritto alla vita si identifica, si immedesima con la persona.

Il rispetto della persona umana esige il diritto alla vita. Atteso che l'uomo per sua natura esprime il valore relazionale che lo porta, nel suo sviluppo, alla famiglia, alla comunità civile ed allo Stato, non si può prescindere dal suo essenziale bene, la vita.

La tesi secondo cui, l'autodeterminazione dell'individuo prevale, in forza del diritto di libertà, sul diritto alla vita, rassegna una visione dell'uomo quale unità atomistica che si somma nella molteplicità dei consociati in forza di regole esclusivamente formali

e non ne coglie la vocazione all'altro ed alla comunità.

Il concetto della indisponibilità della vita umana è stato recepito dall'art. 2 della Costituzione, che occorre tener presente per l'intero disposto: sono riconosciuti i diritti inviolabili dell'uomo, ma nel contempo si stabilisce, come già sopra rilevato, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ⁴.

Si chiede l'azione a favore della comunità, non l'abbandono dei rapporti umani, sino ad escludersi dal contesto sociale ed uscire di vita, peraltro anche avvalendosi del fatto eutanasi di un terzo.

La tendenza verso l'eutanasia, qui avversata, si pone in netto contrasto con i principi e valori affermati dalla Costituzione Italiana, e perciò va fermamente respinta, così come ogni tentativo normativo di inficiare, od indebolire, il diritto alla vita di ogni essere umano.

4) Qualità della vita.

Da più parti si introduce, con insistenza, una distinzione tra diritto alla vita e qualità della vita.

L'accento su questo asserto dovrebbe far superare l'indisponibilità della vita, specie quando questa si svolga nella disabilità e nell'afflizione.

³ Cfr. art. 579, Codice penale, Titolo XII Dei delitti contro la persona, Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, in Commentario breve al Codice penale, Alberto Crespi, Federico Stella, Giuseppe Zuccalà, CEDAM, Padova, 1986.

⁴ Si annota che il principio di solidarietà, specie nella necessaria attuazione, si è reso evidente in questo tempo di pandemia.

Si noti che la qualità della vita è determinata e si fonda sullo sviluppo dell'uomo *"sia come singolo sia nella formazioni sociali"*.

Lo sviluppo dell'uomo ha valenza costituzionale proprio per gli artt. 2 e 3 Cost. che ad esso fanno specifico riferimento.

Lo sviluppo è valore costituzionale radicato nell'essere dell'uomo, cioè vita e diritto alla vita, sviluppo e qualità della vita non si contraddicono; sviluppo e conseguente qualità della vita sono strettamente dipendenti dal diritto alla vita ed a questo si richiamano. La tutela costituzionale è uguale e costante ed attiene all'uomo nel suo essere (in vita) e nelle conseguenti manifestazioni del suo sviluppo, ovviamente qualitative, di benessere ed anche di infelicità.

Il sostegno concreto discende sempre dall'art. 2 Cost. che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e dall'art. 3, Cost. che al secondo comma espressamente impone alla *"Repubblica"* di *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ... impediscono il pieno sviluppo della persona umana"*.

Si evidenzia che viene garantita uguale tutela ed attenzione allo sviluppo di ogni essere umano, per la *"pari dignità"* di *"tutti i cittadini"* sancita dal predetto art. 3, comma 1, Cost. *"senza distinzione*

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

I valori ed i principi che reggono l'ordinamento giuridico italiano sono racchiusi nel disposto delle due norme basilari - artt. 2 e 3 Cost. - più volte richiamate.

Piace osservare che l'esclusione di ogni distinzione e discriminazione fra le persone della comunità civile conferma la validità della tesi sulla indisponibilità della vita.

Sostenere che la vita di una persona sia disponibile e la vita di un'altra indisponibile, crea una discriminazione non ammessa dalla Costituzione.

Per togliere questo contrasto potrebbe dirsi: ogni vita è disponibile, ma ciò pare tocchi la dignità umana, che, per il valore assoluto della stessa, non può essere disattesa.

Non rimane che l'altro aspetto del dilemma, cioè l'indisponibilità della vita, di ogni vita; il che conferma la dignità umana.

Per chiarezza si semplifica.

Nella procreazione medicalmente assistita per ogni intervento richiesto vengono costituiti in provetta embrioni in un certo numero: per alcuni si provvede all'impianto in utero; quelli in sovrannumero vengono crioconservati. L'embrione è un essere umano, e

come tale gode di tutela d'ordine costituzionale, anche se per l'embrione crioconservato si parla di protezione attenuata (- il che non si condivide -), ma la sua vita non viene toccata. Così nel nostro Paese; altrove si ha notizia che embrioni soprannumerari vengono destinati alla ricerca scientifica, con conseguente perdita della vita: vi è dunque discriminazione, fortissima, tra esseri umani; il che non è consentito nel nostro ordinamento.

5) Conclusione.

Il diritto si lega all'azione dei consociati. L'ordinamento giuridico pone una molteplicità di regole in relazione agli interessi ed ai bisogni degli appartenenti ad una comunità.

Ogni norma delinea l'azione del soggetto cui si rivolge. Questi opera in tanto ed in quanto sia in vita.

Il fatto compiuto dal cittadino si rapporta alla norma, ove già sussista, o ne richiede l'emissione.

Si può anche verificare che la disciplina a riguardo di certi rapporti non sia più praticata; in tal caso la relativa disposizione di legge rimane obsoleta.

Pare, dunque, che l'ordinamento

stabilito per la convivenza dipenda dall'azione del partecipe alla collettività, purché sia in vita ed il suo vivere sia protetto da quello stesso ordinamento che egli ha posto.

Pertanto, all'uomo, soggetto che è artefice dell'ordinamento e che con il suo vivere ed agire lo mantiene in vigore per la continuità della comunità, compete il massimo riconoscimento che si realizza con la salvezza ed indisponibilità della sua vita, eccetto il sacrificio per l'altro e per la collettività.

Ogni diniego del diritto alla vita, bene intoccabile, si traduce in una menomazione dell'ordinamento giuridico, che viene svilito dalla contraddizione più grave: da un canto si riconoscono i diritti inviolabili della persona umana fondati sul diritto alla vita; d'altro lato, introducendo fatti di eutanasia, si spegne la vita di quella stessa persona che gode della garanzia costituzionale dei diritti inviolabili.

Infine, negare la vita umana significa abbandonare ogni concetto di serena e solidale convivenza.